

Storia del Servizio Civile Universale



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Città di Alessandria

Obiezione di coscienza

“La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell’obiezione di coscienza di cui è il naturale erede in un rapporto di continuità che non lascia né vuoti né rimpianti.”

Con l’obiezione di coscienza non si contesta il dovere costituzionale della difesa dello Stato, ma se ne trova un’alternativa: il **servizio civile**.

Si promuove la difesa non violenta e la solidarietà, invece della difesa militare armata.



1948

Entra in vigore la Costituzione che all'articolo 52 prevede che *“la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge”*.

Non vi è alcun riferimento alla possibilità di obiettare, nonostante durante i lavori della Costituente venga presentato a tale proposito un emendamento, poi bocciato. Qualunque cittadino avesse rifiutato di prestare servizio militare sarebbe stato **arrestato** e poi processato scaturendo una condanna che non avrebbe comunque estinto il reato.



Primi casi di obiezione di coscienza

Nel dopoguerra cominciano i primi casi di obiezione di coscienza, ma quello che suscita il primo dibattito nel Paese è il caso di **Pietro Pinna** nel **1949** sia per l'intervento di alcune personalità influenti a sua difesa sia per le pressioni internazionali sul governo italiano.

Nello stesso anno (1949) viene presentato il primo progetto di legge per il **riconoscimento giuridico dell'obiezione**.

Per tutti gli anni cinquanta il carcere resta l'unica strada per chi obietta al servizio militare.



Gli anni sessanta

Negli anni sessanta si verifica la svolta: la presa di posizione di alcuni ambienti cattolici.

Nel 1962 Giuseppe Gozzini fu il primo obiettore cattolico, scatenando un ampio dibattito. In sua difesa interviene Padre Ernesto Balducci che subisce un processo seguito da una condanna nel 1963. Stessa sorte due anni dopo per don Lorenzo Milani, il cui documento “Lettera ai giudici” è ancora attuale.

Il Concilio Vaticano II, nella *Gaudium et spes* emanata nel 1965, auspica leggi giuste ed umane da parte degli Stati nei confronti degli obiettori.



Gli anni sessanta

Successivamente anche il Parlamento comincia ad occuparsi dell'argomento con varie proposte di legge che vengono presentate, ma l'unica che viene approvata è la **Legge Pedini** nel **1966**, che consente il servizio volontario internazionale nei paesi del terzo mondo valido ai fini degli obblighi di leva.

Alla fine degli anni sessanta si verifica un clamoroso caso di **rifiuto di massa del servizio militare**: centinaia di giovani residenti nella Valle del Belice, la zona siciliana distrutta dal terremoto del 1968, rifiutano di presentarsi in caserma per protesta nei confronti dello Stato.

Nel 1969 si costituisce la *Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza*.



1971-1972

Nel 1971, grazie alle pressioni dell'opinione pubblica, dei movimenti pacifisti e del Partito Radicale, il senato approva un testo di legge che però non viene approvato dalla Camera per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Intanto cresce il numero dei giovani che preferiscono il carcere al servizio militare, arrivando a oltre 150 e la soluzione della loro situazione comincia a diventare un "caso umanitario".

Con questa motivazione il **15 dicembre 1972** viene approvata la **legge 772/72**, la cosiddetta Legge Marcora.



Legge 772 del 15 dicembre 1972

L'approvazione di questa legge ha come effetto immediato, alla vigilia di Natale, quello di aprire le porte del carcere per quanti vi sono stati rinchiusi in quanto obiettori.

Una decisione storica: nella legislazione italiana entra la possibilità di non accettare l'arruolamento nelle Forze Armate in nome del rifiuto delle armi per motivi morali, religiosi e filosofici, e istituisce il servizio civile, sostitutivo del servizio militare e quindi obbligatorio.

Nasce il diritto all'obiezione di coscienza.

Questa legge, tuttavia, non incontra il favore di molti e l'obiezione si presenta non come un diritto soggettivo, ma come un beneficio concesso dallo Stato a determinate condizioni e con determinate conseguenze. Viene chiamata "legge truffa" perché considerata punitiva.

Bisogna aspettare cinque anni perché vengano emanate norme attuative.



Legge 772 del 15 dicembre 1972

I contenuti della legge:

- Il ministero della Difesa ha il potere di **respingere** la domanda di obiezione, dietro parere di una commissione chiamata ad indagare la sincerità delle motivazioni addotte dall'obietto (commissione ribattezzata "*tribunale delle coscienze*")
- Non vi sono tempi certi per l'adempimento delle formalità burocratiche da parte dell'Amministrazione della Difesa
- La durata del Servizio Civile è di **8 mesi** più lunga del servizio militare, per sottolineare l'intenzione punitiva del servizio nei confronti degli obiettori
- La gestione del Servizio Civile viene affidata proprio al ministero della Difesa (a livello periferico affidata ai Distretti militari)
- Vi è una notevole disparità nelle pene previste per i reati contro il servizio di leva se commessi da obiettori di coscienza.



Conseguenze della legge del 1972

Si crea una vera e propria “guerra” tra Stato e obiettori (appoggiati dagli enti convenzionati), causata non solo dalla contrarietà dei contenuti della legge e dai tempi di applicazione, ma anche dalla gestione quotidiana del servizio civile da parte della Difesa: domande respinte, ritardi enormi nell’assegnazione in servizio, precettazioni forzate, ritardi di pagamenti, ...

Nonostante ciò il Servizio Civile si autorganizza e autoregola, grazie al numero sempre crescente di obiettori ed enti .



1985-1997

Il questi anni la **Corte Costituzionale** interviene per ben otto volte, con altrettante sentenze per dichiarare l'incostituzionalità di varie parti della legge del 1972.

- **1985**: è riconosciuta la **pari dignità** tra servizio militare e servizio civile: entrambi i servizi sono modi per soddisfare il dovere di difesa della patria sancito dalla Costituzione. Si limitano inoltre i poteri del tribunale delle coscienze, limitandoli al solo accertamento di della presenza di circostanze oggettive che contrastassero con l'obiezione (come il possesso di una licenza per la detenzione delle armi o carichi penali per porto abusivo di armi).
- **1986**: l'obietto in servizio civile non è assoggettabile alla giurisdizione militare, bensì a quella ordinaria, perdendo lo status di militare.
- **1989**: il servizio civile dura quanto il servizio militare (12 mesi)
- **1997**: la durata del servizio civile scende a dieci mesi.



La rapida crescita delle domande per il servizio civile

Con la sentenza del 1989 che parificava la durata dei due servizi militare e civile, il servizio civile obbligatorio dall'esperienza iniziale di poche decine di coraggiosi, diventa l'esperienza di **migliaia di giovani**.

Vi è un aumento del 140% del numero di domande presentate, che raggiunge il record delle 120.000 richieste nel 1999.

Nello stesso tempo, in modo silenzioso, ma sistematico, l'offerta di servizio civile passava da poche decine di associazioni, agli oltre 3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, alle decine di Università, alle oltre 200 Unità Sanitarie Locali, alle 2.000 associazioni locali di Terzo Settore.



1992

Nel **1992** il Parlamento della X Legislatura riesce ad approvare la nuova legge sull'obiezione di coscienza. Il senato il 16 gennaio approva il testo definitivo della riforma della legge 772/72, già approvato dalla Camera. Ma il 1 febbraio il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, **rinvia** la legge alle Camere e il giorno dopo scioglie il Parlamento.

Passano sei anni per l'approvazione di una nuova legge, l'attuale.



Legge 230 del 8 luglio 1998

- Riconoscimento dell'obiezione come **diritto soggettivo**
- Eliminazione del potere di controllo da parte dello Stato sulla fondatezza delle motivazioni di coscienza
- sottrazione della gestione del servizio civile al ministero della Difesa ed è costituito un ufficio predisposto presso la Presidenza del Consiglio: **Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC)**
- Drastica riduzione dei tempi di attesa, c'è il riconoscimento automatico dell'obiezione dopo sei mesi di attesa (silenzio-assenso)
- Possibilità di prestare servizio civile all'**estero**
- Obbligo di **formazione**
- Istituzione di una Consulta nazionale rappresentativa di enti e obiettori e del Comitato per la Difesa Civile
- Introduzione di norme disciplinari più chiare e precise
- Previsione di campagne informative da parte dello Stato
- Possibilità di studiare e sperimentare forme di **difesa popolare non violenta**



1999

L'attuazione della legge 230/98 procede a rilento e avviene solo alla fine del 1999. Per la prima volta si contempla anche la **partecipazione femminile**.

A luglio dello stesso anno il ministero della Difesa interrompe le assegnazioni di nuovi obiettori per mancanza di fondi e il governo è costretto a settembre a stanziare nuove risorse.

Il 1999 è anche l'anno in cui comincia a prendere forma il progetto di **abolire la leva obbligatoria** e di istituire le Forze armate esclusivamente professioniste e volontarie. Nel 2000 il Parlamento approva la **legge 331** (*Norme per l'istituzione del servizio militare professionale*) stabilendo la fine della leva obbligatoria a partire dal 2007.



2001

Agli inizi del 2001 il Parlamento approva la **legge 64** che istituisce il **Servizio Civile Nazionale**: dopo la sospensione della leva militare, i giovani potranno continuare a svolgere il servizio civile da volontari, mentre nel periodo transitorio anche le donne e i riformati alla leva possono accedervi. Il Servizio Civile è aperto ai giovani tra i 18 e i 26 anni.

Il **20 dicembre 2001** iniziano il servizio civile le prime ragazze volontarie incoraggiate dal Presidente della repubblica nel corso di un convegno sulle *“Nuove Forze non armate per l’Italia di oggi”*.



Legge 64 del 6 marzo 2001

Istituzione del servizio civile nazionale

Principi e finalità:

- concorrere, in **alternativa** al servizio militare obbligatorio, alla **difesa della Patria** con mezzi ed attività non militari
- favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale
- promuovere la **solidarietà** e la **cooperazione**, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli
- partecipare alla salvaguardia e tutela del **patrimonio della Nazione**, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile
- contribuire alla **formazione civica, sociale, culturale e professionale** dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero



2002-2003

Il numero degli obiettori si aggira intorno a 50.000, mentre cresce notevolmente il numero dei **volontari** che aderiscono all'invito di prestare un anno di servizio civile (il 90% donne).

Il governo inoltre si impegna a promuovere con una campagna informativa i progetti del servizio civile su tutto il territorio.

Nel 2003 su 27.085 posti messi a bando, sono stati avviati 17.930 volontari per 2.085 progetti.



2004

Si costituisce il Comitato di consulenza per la **Difesa Civile Non Armata e Non violenta (Comitato DCNAN)** con il fine di individuare indirizzi e strategie di cui l'UNSC possa tenere conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta.

Il 23 agosto 2004 viene promulgata dal Parlamento la legge 226 che **anticipa la sospensione della leva obbligatoria** al 1 gennaio 2005.



1 gennaio 2005

Il 1° gennaio 2005 viene sospeso il servizio di leva, cessa il servizio civile sostitutivo (legge n. 230 del 1998) e resta solo il **Servizio Civile Nazionale** (Legge 64/01).

L'età massima passa a 28 anni.

Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale: da quel giorno diventa esclusivamente **volontario per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni.**



2006

Il 1 gennaio 2006 entrano in vigore le disposizioni del decreto legislativo n. 77 del 2002 che prevede la soppressione di tutte le sedi periferiche dell'UNSC e la contestuale costituzione del Servizio Civile Nazionale in **ogni capoluogo di Regione e Provincia autonoma**.

Nello stesso anno nasce la **rappresentanza dei volontari** di SCN, che sostituisce quella degli obiettori di coscienza presenti nella Consulta. Il regolamento prevede l'elettorato attivo e passivo, l'elezione di rappresentanti nazionali e rappresentanti regionali.



2007

Ad agosto 2007 viene promulgata la legge 130: *Modifiche alla legge 8 luglio 1998 n. 230, in materia di obiezione di coscienza.* Da questo momento agli obiettori è concesso di **rinunciare al proprio status** e quindi di accedere alle attività che gli erano state fino ad allora precluse.



2013

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), si istituisce in via sperimentale un contingente di **Corpi Civili di Pace**. Tale disposizione è volta a dare ulteriore attuazione ai principi ispiratori del Servizio Civile Nazionale. Il contingente sarà impegnato in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto o in caso di emergenze ambientali.

È un passo molto significativo: si apre la strada a interventi civili non violenti nelle aree di conflitto e alla possibilità di prevedere ulteriori strumenti ordinari, per la gestione delle relazioni internazionali, **alternativi alla guerra**.



2014

Il 10 luglio 2014, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale*.

Si prevede la revisione dell'attuale *disciplina in materia di Servizio Civile Nazionale* con l'istituzione di un **Servizio Civile Universale**, finalizzato alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.

Tra i principi e criteri direttivi individuati nella riforma si segnala, la previsione di un meccanismo di programmazione almeno triennale dei contingenti di giovani che possono essere ammessi al Servizio Civile Universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione.



2015

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 64 del 2001 (*Disciplina del Servizio Civile Nazionale*) nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile. Di conseguenza, in via amministrativa, il Dipartimento per la gioventù e il servizio civile nazionale nella predisposizione dei bandi disapplica la norma che è in contrasto con la normativa europea. Il Servizio Civile Nazionale viene così aperto anche ai **ragazzi stranieri**. Il principio viene normativamente sancito con la riforma.

Nello stesso anno, con decreto ministeriale, viene stabilita l'organizzazione del contingente dei **Corpi Civili di Pace** (ai sensi della legge 147/2013).



Il Servizio Civile Universale

La legge delega (legge 106/2016) definisce i principi fondamentali attorno ai quali dovranno articolarsi i decreti delegati e sancisce, tra le altre cose, l'accesso al servizio civile anche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ampliando quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale che faceva riferimento ai residenti.

Il 6 marzo 2017 viene emanato il decreto legislativo n. 40: **Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale**. Il provvedimento entra in vigore il 18 aprile e rappresenta la tappa fondamentale dell'importante percorso di riforma.

Nel **2019** vengono chiusi gli albi del Servizio Civile Nazionale e inizia la prima programmazione del Servizio Civile Universale.

